

# **TI\_GERICHTE 14.2016.24 vom 16. Februar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.24)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.24 du 16 février 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.24 del 16 febbraio 2016

## **Regeste**

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l'apertura del fallimento.  
Solvibilità

## **Erwägungen**

### **E. 2**

In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

### **E. 2.1**

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova o "unechte Nova" citati all'art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d'ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l'adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A\_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

### **E. 2.2**

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 3 febbraio 2016 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (doc. C) relativa al versamento di fr. 15'915.– a saldo

dell'esecuzione promossa dall'istante, per cui il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

### **E. 2.3**

Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l'annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall'estratto esecutivo (al 3 febbraio 2016) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti non erano (più) pendenti né esecuzioni né attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

### **E. 3**

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35 ]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 febbraio 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell'anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici  
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.